

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2237. Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto [\[c.c. 1373\]](#), rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [\[c.c. 1671, 2227, 2231\]](#).

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [\[c.c. 1672, 2228\]](#).

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 25](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)